



A.T.I.V.A. S.p.A.

Strada della Cebrosa 86 – 10156 Torino (TO)

Tel. 011.38.14.100 - PEC gare.dileg.ativa@legalmail.it

Rete autostradale A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, A4/5 Ivrea-Santhià, Sistema Autostradale Tangenziale di Torino e diramazione Torino-Pinerolo

SOLLECITAZIONE A PRESENTARE

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA
PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI
SERVIZI DI DISTRIBUZIONE CARBOLUBRIFICANTI E RISTORO/MARKET
PREVALENZA RISTORO/MARKET**

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

La Concessionaria intende affidare, mediante una procedura competitiva regolata dalle previsioni di cui all’articolo 11, comma 5-ter, L. 498/92, la gestione integrata dei servizi **di distribuzione carbolubrificanti e ristoro/market con prevalenza ristoro/market** nelle aree di servizio indicate in Tabella A.



Tabella A

Identificativi Lotto della procedura	Denominazione e Area di Servizio	Scadenza della subconcessione in essere	Durata della sub concessione da affidare	Servizi oggetto di affidamento	<i>Erogato</i> <i>2016</i> <i>(mln</i> <i>litri)</i> <i>dell'Area</i> <i>a/</i>	<i>Fatturato</i> <i>o netto</i> <i>del</i> <i>Servizio</i> <i>Ristoro</i> <i>dell'Area</i> <i>a (anno</i> <i>2016)</i>	Classe dei requisiti di partecipazione alla procedura
17	Beinasco Nord A55 To-Pinerolo Dir. Nord Km. 2+670	31-08-2017	9	G.U. FOOD	0.9	0.5	Ristoro: E OIL: C
18	Rivoli Nord A55 Tang. Nord Dir. Nord Km. 1+900	31-08-2017	9	G.U. FOOD	1.9	1.2	Ristoro: D OIL: C
19	Viverone Sud Racc. A4/A5 Dir. Sud Km. 13+380	31-08-2017	9	G.U. FOOD	2.3	1.7	Ristoro: C OIL: C

I servizi oggetto di affidamento sono dettagliatamente sotto riportati.

Descrizione dei Servizi di ristoro e market e di distribuzione carbolubrificanti oggetto di affidamento

L'affidatario dovrà prestare i Servizi **di ristoro e market e di distribuzione carbolubrificanti** con le modalità di seguito descritte.

ATTIVITA' OBBLIGATORIE

(Tipologia di attività obbligatorie)

- **ATTIVITA' SERVIZIO DI RISTORO**, da intendersi come attività volta ad assicurare alla clientela autostradale la somministrazione al banco e/o al tavolo di cibi e bevande calde e fredde ed altri generi alimentari di conforto e ristoro (secondo le modalità indicate nelle schede servizi che saranno allegate alla lettera di richiesta di offerta vincolante);
- **ATTIVITA' ACCESSORIE DI TIPO MARKET** da intendersi come attività volta ad assicurare alla clientela autostradale la vendita di generi alimentari e di conforto in cui sia reso disponibile alla clientela un assortimento di prodotti alimentari confezionati, nonché prodotti quali articoli per la salute ed il benessere della persona, libri, prodotti audiovisivi, articoli elettronici, articoli da regalo,

giocattoli, souvenir, ecc., nonché vendita di prodotti complementari quali quotidiani, periodici, lotterie a premi, tabacchi, ricariche telefoniche, ecc., ed infine corner riservato alla vendita di prodotti rappresentativi del territorio (alimentari e non).

- **ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI** da intendersi come attività volta ad assicurare alla clientela autostradale il rifornimento di carbolubrificanti, con disponibilità del servizio stesso h24 essendo consentita la gestione del servizio con modalità di pagamento automatico modello self service pre payment con obbligo comunque di presidio nell'area tramite un addetto;
- **ATTIVITA' ACCESSORIE all'Attività di Distribuzione di Prodotti Carbolubrificanti**, da intendersi come attività volte ad assicurare alla clientela autostradale l'offerta di prodotti di consumo degli autoveicoli e di altri prodotti o accessori per gli autoveicoli, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – spazzole tergi vetri, liquidi per raffreddamento, liquidi dei freni, filtri per il motore, ecc., e da svolgersi esclusivamente all'interno degli spazi che verranno a tal fine affidati.

ATTIVITA' FACOLTATIVA

(Tipologia di attività facoltativa)

- **ATTIVITA' COLLATERALE di tipo convenience store** da svolgersi ad integrazione dell'Attività di Distribuzione di Prodotti Carbolubrificanti ed Attività Accessorie e da intendersi come attività volta ad assicurare alla clientela autostradale i servizi e prodotti così come di seguito indicato:
 - la vendita di prodotti alimentari e bevande freschi o conservati ma comunque preparati e in confezioni chiuse da asporto e che non richiedano manipolazione e/o preparazione in loco, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – snack, dolciumi, gelati. Tra tali attività non rientra il servizio assistito di somministrazione degli alimenti e delle bevande;
 - la vendita di prodotti non alimentari da asporto quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – articoli per la salute e il benessere della persona, articoli per la casa, prodotti audiovisivi, articoli elettronici, articoli da regalo, souvenir, cartoleria, articoli da viaggio, abbigliamento e accessori, ecc.

L'affidatario dovrà comunicare formalmente alla Concessionaria, nei termini e con le modalità che verranno indicati nella lettera di richiesta di offerta vincolante, l'intenzione di avvalersi o meno della facoltà di svolgere per il periodo previsto in Convenzione, l'Attività Collaterale.

L'operatore economico avente idonei requisiti che sia interessato, potrà presentare domanda di partecipazione per uno o più lotti, secondo le modalità nel prosieguo illustrate.

Apposita commissione esaminerà e valuterà le domande di partecipazione, al fine di individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta per ciascun lotto della procedura.

In sede di invito ad offrire verranno indicate le modalità e i termini per la presentazione delle offerte.

Si segnala fin d'ora che l'operatore economico che sarà invitato a presentare offerta dovrà:

- a) sviluppare, oltre un'offerta economica, un'offerta tecnico-commerciale che valorizzi l'efficienza, la qualità, la disponibilità e la competitività, anche in termini di prezzi, dei servizi offerti;
- b) elaborare una proposta tecnica volta al mantenimento e all'adeguamento/eventuale di strutture e/o allestimenti e/o impianti per la complessiva prestazione dei Servizi, anche in funzione del livello dei consumi attuali e previsti in autostrada nel tratto di riferimento.

Le procedure competitive verranno espletate in conformità alle previsioni di cui all'art. 11, comma 5-ter, legge n. 498/1992 e della normativa nazionale e regionale applicabile e, dunque, aggiudicate sulla base di criteri di aggiudicazione che saranno adottati dalla Concessionaria, con prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale, rispetto alle condizioni economiche.

Ulteriori elementi saranno dettagliati nella Lettera di invito.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Coloro che intendono partecipare alla procedura devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale e tecnico, come di seguito indicati, che saranno valutati da apposita Commissione prima dell'invio della lettera d'invito a formulare l'offerta.

2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Al fine di poter partecipare alla presente procedura ciascun operatore economico dovrà attestare:

1. l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno

2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

2. la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente Sollecitazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della data di pubblicazione della presente sollecitazione;

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale);

4.a) di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

4.b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di

concordato con continuità aziendale) e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4.c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, quali:

- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito del giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

- tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Concessionaria o di ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio;

- fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

4.d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile;

4.e) di non aver posto in atto una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di selezione;

4.f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

4.f-bis) di non aver presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

4.f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico dell'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

4.g) (*dichiarazione da rilasciare solo ove l'operatore economico sia in possesso di attestazione di qualificazione*) di non essere iscritto nel casellario informatico dell'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

4.h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 legge 19 marzo 1990, n. 55; al riguardo, si precisa che la violazione del divieto comporta l'esclusione per un anno dall'accertamento definitivo della violazione stessa e l'esclusione è comunque operante laddove la violazione non sia stata rimossa;

4.i) il possesso della certificazione di cui all'art. 17 legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero l'autocertificazione circa la sussistenza del medesimo requisito;

4.l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689);

4.m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del presente paragrafo 2.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o in una delle situazioni di cui al comma 4 del presente paragrafo 2.1, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

6. Se la apposita Commissione riterrà che le misure di cui al comma 5 del presente paragrafo 2.1 sono sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla presente procedura, viceversa dell'esclusione verrà data motivata comunicazione all'operatore economico.

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 5 e 6 del presente paragrafo 2.1 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo 2.1. non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

La Concessionaria si riserva, in ogni caso, di acquisire nel corso delle procedure competitive le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e, qualora risultassero a carico dell'operatore economico tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, procederà all'esclusione dell'operatore dalla procedura competitiva, ovvero, qualora i Servizi fossero già stati affidati, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e/o alla risoluzione della relativa convenzione, senza alcun onere a suo carico, fermo restando ogni diritto della Concessionaria al risarcimento dei danni. I requisiti antimafia dovranno permanere in capo all'operatore economico per tutta la fase di selezione ed in capo al contraente per la durata dei Servizi.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso ed esibire, pena l'esclusione dalle procedure competitive, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Ciascun operatore economico dovrà essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ovvero, per concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, in uno dei registri professionali o commerciali previsti dalla legislazione dello Stato di appartenenza, per attività inerenti l'oggetto dell'affidamento.

2.2.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI TIPO RISTORO E MARKET

L'operatore economico che intenda presentare domanda di partecipazione, al fine di dimostrare il possesso di un'adeguata esperienza per gestire il servizio ristoro e market deve essere in possesso, **a pena d'esclusione**, dei requisiti tecnico-economici di seguito indicati.

a) essere esercente, in Italia e/o all'estero, su strade e/o autostrade, di punti di vendita, aventi le caratteristiche soddisfacenti la classe di requisiti della procedura cui si intende partecipare come indicati nella **Tabella B**:

Tabella B

(1) Classe dei requisiti	(2) Numero di Punti di Vendita dichiarati specificamente	(3) Fatturato (IVA esclusa) complessivo medio negli ultimi tre anni – riferito ai Punti di Vendita indicati al punto (2)	(4) Fatturato medio (IVA esclusa) negli ultimi 3 anni di ogni singolo Punto di Vendita indicato
A	8	€11.300.000	€700.000
B	7	€8.100.000	€600.000
C	6	€6.000.000	€500.000
D	5	€3.200.000	€400.000
E	4	€1.800.000	Non richiesto

Per "esercente" di un punto di vendita si considera il soggetto che presti direttamente al pubblico con propria organizzazione l'attività di somministrazione e/o vendita di bevande, alimenti e altri prodotti anche non alimentari, o in alternativa, gestisca tramite terzi la diretta prestazione al pubblico di tale attività.

Per "ultimi tre anni" si intende il triennio 2014-2015-2016. In alternativa al fatturato 2014, il partecipante potrà presentare il fatturato previsionale 2017, calcolato tramite la seguente modalità;

Fatturato previsionale 2017= (Fatturato disponibile 2017)/(numeri di mesi a cui il fatturato disponibile 2017 è riferito) * 12¹.

Il fatturato disponibile 2017 dovrà necessariamente essere riferito ad un periodo con inizio a gennaio 2017 e non potrà considerare un periodo di riferimento inferiore a sei mesi. Il concorrente che desideri avvalersi di questa facoltà dovrà altresì specificare il fatturato disponibile 2017 utilizzato per il calcolo del fatturato previsionale 2017 e il periodo relativo al quale il fatturato disponibile 2017 è riferito². A tal fine è tenuto a compilare l'apposita sezione prevista nella dichiarazione sostitutiva, secondo le regole sopra riportate.

¹ Ad esempio: fatturato previsionale 2017 = (Fatturato da gennaio 2017 a giugno 2017)/6 * 12

² Ad esempio: da gennaio a giugno

Per "punti di vendita" si intendono tutti gli esercizi che effettuano un'attività di somministrazione e/o vendita di bevande, alimenti e altri prodotti anche non alimentari mediante un'offerta indifferenziata al pubblico, in conformità alla normativa vigente. Non saranno considerati i punti di vendita per i quali non si risulta più esercenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Non costituiscono "punti di vendita" le mense, in quanto non caratterizzate da un'offerta incondizionata al pubblico.

Per "fatturato" si intende solo ed esclusivamente il fatturato relativo alla suddetta attività di somministrazione e/o vendita al pubblico di bevande, alimenti e altri prodotti anche non alimentari nei punti di vendita indicati per la partecipazione.

Per "fatturato complessivo" si intende la somma dei fatturati di tutti e soli i punti di vendita presentati nella dichiarazione sostitutiva. Per calcolare il fatturato complessivo medio annuo occorre sommare il fatturato complessivo di tre anni di tutti e soli i punti di vendita presentati nella dichiarazione sostitutiva e dividere il totale per tre.

Non dovranno essere quindi considerati i fatturati generati dall'eventuale vendita di prodotti complementari (giornali, riviste, tabacchi, lotterie, schede telefoniche, ecc.). Il partecipante attesta il possesso di requisiti tecnico-economici mediante dichiarazione sostitutiva di cui al successivo paragrafo 4.

2.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI TIPO OIL

L'operatore economico che intenda presentare domanda di partecipazione, al fine di dimostrare il possesso di un'adeguata esperienza per gestire il servizio oil deve essere in possesso, **a pena d'esclusione**, dei requisiti tecnico-economici di seguito indicati.

- a) essere titolare, in Italia e/o all'estero, di concessioni e/o autorizzazioni relative ad impianti di distribuzione carburante (di seguito anche "punti di vendita") gestiti direttamente od indirettamente su strade e/o autostrade e/o aeroporti, che complessivamente abbiano negli ultimi tre anni un erogato avente le seguenti caratteristiche soddisfacenti la classe di requisiti della procedura cui si intende partecipare come indicati nella **Tabella C**:
- b) essere titolare di contratti pluriennali di fornitura di carburante ovvero, in alternativa, essere provvisto di sistemi di approvvigionamento, aventi caratteristiche soddisfacenti la classe di requisiti della procedura cui si intende partecipare come indicati nella **Tabella C**:

Tabella C

(1) Classe dei requisiti	(2) Erogato complessivo medio annuo operatore economico negli ultimi tre anni non inferiore a litri	(3) Numero di Punti di Vendita	(4) Erogato complessivo medio annuo negli ultimi tre anni – riferito ai soli Punti di Vendita di cui a num (3) – non inferiore a litri	(5) Contratti pluriennali di fornitura di carburante per un ammontare complessivo annuo di prodotto non inferiore a litri	(6) In alternativa a (5), Sistemi di approvvigionamento con stoccaggio non inferiore a litri
A	100.000.000	8	40.000.000	40.000.000	1.000.000
B	50.000.000	5	10.000.000	10.000.000	500.000
C	35.000.000	4	7.000.000	7.000.000	400.000

Per “ultimi tre anni” si intende il triennio 2014, 2015, 2016. In alternativa all’erogato 2014, il partecipante potrà presentare l’erogato previsionale 2017, calcolato tramite la seguente modalità:

Erogato previsionale 2017 = (Erogato disponibile 2017)/(numero di mesi a cui l’erogato disponibile 2017 è riferito) * 12³.

L’erogato disponibile 2017 dovrà necessariamente essere riferito ad un periodo con inizio a gennaio 2017 e non potrà considerare un periodo di riferimento inferiore a sei mesi. Il concorrente che desideri avvalersi di questa facoltà dovrà altresì specificare l’erogato disponibile 2017 utilizzato per il calcolo dell’erogato previsionale 2017 e il periodo relativo al quale l’erogato disponibile 2017 è riferito⁴. A tal fine è tenuto a compilare l’apposita sezione prevista nella dichiarazione sostitutiva, secondo le regole sopra riportate.

Per “erogato complessivo” si intende la somma degli erogati di tutti i punti di vendita del partecipante.

Per calcolare l'erogato complessivo medio annuo occorre sommare l'erogato complessivo di tre anni di tutti i punti di vendita e dividere il totale per tre.

Per “erogato complessivo riferito ai punti vendita dichiarati” si intende la somma degli erogati di tutti e soli i punti di vendita presentati nella dichiarazione sostitutiva.

Per calcolare il suddetto erogato complessivo medio annuo occorre sommare l'erogato complessivo di tre anni di tutti e soli i punti di vendita presentati nella dichiarazione sostitutiva e dividere il totale per tre.

Il partecipante attesta il possesso di requisiti tecnico-economici mediante dichiarazione sostitutiva di cui al successivo paragrafo 4.

³ Ad esempio: erogato previsionale 2017 = (erogato da gennaio 2017 a giugno 2017)/6 * 12

⁴ Ad esempio: da gennaio a giugno

2.2.3 AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo, consorziato, riunito o da riunirsi, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2.2.1 e/o 2.2.2 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (cd. "Impresa Ausiliaria").

A tal fine il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione, riferita allo specifico Lotto cui intenda partecipare:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:
 - 1) attesta il possesso dei requisiti generali di cui al Paragrafo 2.1., l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la Società, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si precisa che la disciplina prevista in relazione al rispetto della normativa antimafia a carico del concorrente si applica anche nei confronti dell'Impresa Ausiliaria e che la convenzione inerente i Servizi sarà stipulata solo con il concorrente ausiliato prescelto.

3. PARTECIPAZIONE IN ATI e CONSORZI

E' consentita la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi in ATI o in Consorzio ("ATI" o "Consorzio" o "ATI/Consorzio"). La partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi in ATI o in Consorzi è ammessa, alle condizioni di seguito indicate, da osservarsi **a pena di esclusione**:

- nessuno dei partecipanti all'ATI o al Consorzio dovrà trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal paragrafo 2.1 della presente Sollecitazione;

- i requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 2.1 dovranno essere soddisfatti da ciascun partecipante al raggruppamento o da ciascun consorziato;
- ciascun partecipante dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. nei termini indicati al precedente paragrafo 2.2;
- i requisiti di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 dovranno essere posseduti cumulativamente dai soggetti in ATI e Consorzio nel rispetto dei requisiti minimi indicati ai successivi paragrafi 3.1 e 3.2;
- dovrà essere prestato un impegno all'assunzione di responsabilità solidale dei soggetti in ATI e Consorzio individuando la mandataria cui sarà eventualmente inviata lettera d'invito.

Al fine di favorire la più ampia concorrenza sul mercato, in conformità alle segnalazioni dell'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato non è ammessa la partecipazione di ATI o consorzi formati da due o più imprese che siano singolarmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura competitiva di tutti i partecipanti all'ATI o Consorzio. Non si procederà all'esclusione ove le imprese giustificano la necessità di riunirsi in ATI o Consorzio allegando precisi elementi dai quali emerga l'opportunità di partecipare in ATI o Consorzio.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare ad una medesima procedura competitiva in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare alla stessa procedura competitiva anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio.

Tali raggruppamenti potranno configurarsi come aggregazioni di tipo A, B.

3.1 Raggruppamenti di tipo "A"

Possono presentare domanda di partecipazione raggruppamenti temporanei di tipo "A", costituiti o costituendi, con le modalità di seguito indicate (ferma in ogni caso la necessità di possedere cumulativamente i requisiti di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2):

- i. l'Impresa mandataria/capogruppo dovrà essere in possesso dei requisiti di tipo ristoro soddisfacente la classe di requisiti associata al lotto identificativo della Procedura a cui intende partecipare come di seguito riportati nella **Tabella D**:

Tabella D (ristoro)

(1) Classe dei requisiti	(2) Numero di Punti di Vendita	(3) Fatturato (Iva esclusa) complessivo medio annuo negli ultimi tre anni di ogni singolo Punto di Vendita indicati al punto (2)
A	4	€700.000
B	4	€600.000
C	3	€500.000
D	3	€400.000
E	2	Non Richiesto

- ii. ciascuna impresa mandante dovrà essere in possesso dei requisiti di tipo ristoro di seguito riportati nella **Tabella E** e/o essere in possesso dei requisiti di tipo oil come riportati nella **Tabella F**

Tabella E (ristoro)

(1) Classe dei requisiti	(2) Numero di Punti di Vendita	(4) Fatturato (Iva esclusa) medio annuo negli ultimi tre anni di ogni singolo Punto di Vendita indicato
A	2	€700.000
B	2	€600.000
C	2	€500.000
D	2	€400.000
E	1	Non Richiesto

Tabella F (oil)

(1) Classe dei requisiti	(2) Erogato complessivo medio annuo negli ultimi tre anni non inferiore a litri	(3) Numero di Punti di vendita	(4) Erogato complessivo medio annuo negli ultimi tre anni – riferito ai soli Punti di Vendita di cui a n. (3) - non inferiore a litri	(5) Contratti pluriennali di fornitura carburante per un ammontare complessivo annuo di prodotto non inferiore a litri	(6) in alternativa a (5) Sistemi di approvvigionamento con stoccaggio non inferiore a litri
A	25.000.000	2	10.000.000	10.000.000	250.000
B	12.500.000	1	2.000.000	2.000.000	100.000
C	8.750.000	1	1.750.000	1.750.000	90.000

3.2 Raggruppamenti di tipo “B”

E' ammessa, inoltre, la partecipazione anche di raggruppamenti di tipo “B”, costituiti o costituendi, nei quali, fermo restando il possesso cumulativo dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2.2.1 e 2.2.2:

- i. la mandataria dovrà soddisfare integralmente requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2.1., così come indicati alla Tabella B ed i requisiti di cui al paragrafo 2.2.2 in misura corrispondente alla quota non posseduta dalla mandante;
- ii. la mandante dovrà soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2.2.2 in misura almeno pari a quelli indicati nella **Tabella F**

Non saranno ammessi alle procedure e, dunque, invitati ad offrire, i raggruppamenti e consorzi che non risulteranno complessivamente in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2.2.1. e 2.2.2. nei termini indicati ai punti 3.1. e 3.2.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici in possesso nei necessari requisiti possono partecipare alla procedura competitiva di che trattasi presentando, per ciascun lotto, un'apposita domanda di partecipazione, la quale dovrà essere redatta secondo i modelli messi a disposizione dalla Concessionaria allegati sub A) e B) e scaricabili all'indirizzo web di quest'ultima.

I plichi contenenti la domanda di partecipazione e la documentazione, a pena di esclusione, devono essere sigillati e pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, nei giorni feriali (dalle ore 9:00 alle ore 17:00, da lunedì al giovedì e dalle ore 9:00 alle ore 14:00 il venerdì) all'indirizzo della Concessionaria e comunque devono pervenire entro il termine perentorio del **25 ottobre 2017 ore 14:00** a rischio del mittente; si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

E' altresì facoltà dei partecipanti la consegna a mano dei plichi, all'indirizzo di cui sopra, nei giorni e negli orari sopra indicati tenuto conto del suddetto termine perentorio, al centralino della Concessionaria, che ne rilascerà apposita ricevuta. Si avverte sin d'ora che non si darà luogo all'apertura dei plichi pervenuti dopo il termine perentorio fissato, ovvero che non risultino regolarmente chiusi secondo le modalità indicate.

I plichi devono recare all'esterno la dicitura "**Sollecitazione a presentare domanda di partecipazione alla procedura competitiva per l'affidamento in subconcessione della gestione integrata dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e ristoro/market (prevalenza ristoro/market) lotto _____ Area di Servizio _____ (indicando la codifica del lotto per cui l'operatore economico intende partecipare e la denominazione dell'Area di Servizio)**" unitamente all'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede legale, del domicilio eletto, del numero di telefono e dell'indirizzo PEC dove ricevere le comunicazioni nonché gli identificativi fiscali del richiedente. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati reclami se, per qualsivoglia motivo, i plichi non pervengano entro il termine perentorio fissato.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle domande, farà fede unicamente il timbro con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo apposto sul plico dagli uffici della stazione appaltante.

I partecipanti all'ATI o al Consorzio dovranno predisporre domanda di partecipazione unitaria, redatta conformemente al modello di "Domanda di Partecipazione ATI e Consorzio" disponibile sul sito internet della Concessionaria allegato sub B), che dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai rispettivi rappresentanti legali o procuratori speciali muniti dei necessari poteri.

In caso di Raggruppamenti o Consorzi di concorrenti, già costituiti, la domanda può essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, e in tal caso deve essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria ovvero l'atto costitutivo del Consorzio dal

quale si evincano anche gli impegni reciproci di responsabilità solidale delle imprese raggruppate o consorziate, le quote di partecipazione e le attività che ciascuna di esse intenderà svolgere e, in caso di ATI, la natura della stessa.

In caso di Raggruppamenti o Consorzio non ancora costituiti la domanda di partecipazione dovrà essere redatta e sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori muniti dei necessari poteri di tutte le imprese facenti parte del costituendo Raggruppamento o Consorzio e dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, l'impegno di ciascuno dei partecipanti all'ATI o Consorzio ad assumere con vincolo di solidarietà qualsivoglia obbligo derivante dalla suddetta domanda di partecipazione e l'indicazione dell'impresa mandataria/capogruppo.

Alla domanda di partecipazione dovrà, a pena di esclusione, essere allegata una dichiarazione sostitutiva generale redatta conformemente al modello di "Dichiarazione Sostitutiva generale" anch'essa disponibile sul sito internet della Concessionaria allegato **sub C**), resa dal legale rappresentante dell'Impresa interessata o da un suo procuratore munito dei necessari poteri, nella quale si attesti:

- l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (o in registri professionali analoghi per le imprese aventi sede all'estero) per attività inerenti l'oggetto dell'affidamento, nonché il relativo numero di iscrizione;
- di aver preso visione e di accettare il contenuto della presente Sollecitazione e dei relativi Allegati;
- l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al precedente paragrafo 2.1;
- la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica ed economica relativi al Servizio di cui al precedente paragrafo 2.2;
- di essere in regola con tutte le prescrizioni vigenti in materia di esercizio delle attività di cui all'oggetto dell'affidamento;
- l'eventuale ricorso all'avvalimento per il possesso dei requisiti previsti.

Per i partecipanti in ATI/Consorzio la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa distintamente da tutti i soggetti componenti l'ATI/il Consorzio redatta conformemente ai modelli di dichiarazione **“Dichiarazione sostitutiva per mandataria ATP” e “Dichiarazione sostitutiva per mandante ATP”** reperibili sul sito della Concessionaria rispettivamente allegati sub **D**) ed **E**).

Le suddette dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero da un procuratore speciale munito dei necessari poteri, e corredate da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere infine allegata copia semplice della documentazione attestante i necessari poteri del soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione e i suoi allegati (oppure, nel caso di ATI o Consorzio, dei soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione e i suoi allegati).

Per i soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, nonché per quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la documentazione attestante i necessari poteri dei soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione e i suoi allegati potranno essere presentati in lingua straniera, ma in tal caso dovrà essere corredata, a pena di esclusione,

di traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da un suo procuratore munito dei necessari poteri e redatta conformemente all'allegato sub. **F)** ("**Dichiarazione ricorso all'avvalimento**") alla presente Sollecitazione;
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa Ausiliaria o da un suo procuratore munito dei necessari poteri e redatta conformemente all'allegato sub **G)** ("**Dichiarazione sostitutiva dell'Impresa Ausiliaria**") alla presente Sollecitazione;
- originale o copia del contratto di avvalimento ovvero in alternativa, in conformità a quanto indicato 2.2.3 lett. c), una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da un suo procuratore munito dei necessari poteri, attestante il legale giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare **un'ulteriore dichiarazione sostitutiva relativa alle informazioni societarie**, redatta conformemente all'allegato **H)** ("**Dichiarazione Sostitutiva Societaria**") alla presente Sollecitazione. In tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore munito dei necessari poteri, si dovrà attestare:

- di appartenere/non appartenere ad un gruppo e relativa indicazione del gruppo;
- l'indicazione dei maggiori azionisti della società partecipante alla procedura competitiva e delle rispettive quote di partecipazione;
- l'indicazione dei dati anagrafici: (I) di tutti gli amministratori, a prescindere dal conferimento o meno di deleghe; (II) degli altri soggetti dotati di poteri di rappresentanza idonei al compimento di ogni atto necessario alla partecipazione alla procedura competitiva, tra i quali il procuratore munito dei necessari poteri che sottoscrive la domanda di partecipazione, con l'indicazione dei legali rappresentanti e dei rispettivi poteri.

In caso di raggruppamento, la dichiarazione sostitutiva relativa alle informazioni societarie dovrà essere prodotta, da parte di ciascuna delle società facenti parte del raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o da un suo procuratore munito dei necessari poteri. In caso di ricorso all'avvalimento, tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche dall'Impresa Ausiliaria e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o da un suo procuratore munito dei necessari poteri.

In tal caso, per i concorrenti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, nonché per quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, l'esistenza dei requisiti prescritti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

E' richiesta, inoltre, la compilazione e sottoscrizione e produzione da parte del legale rappresentante dell'Impresa concorrente che presenterà domanda di partecipazione o di un suo procuratore munito dei necessari poteri, di un impegno di riservatezza conformemente all'allegato **I)** ("**Impegno di riservatezza**") alla presente Sollecitazione.

In caso di ricorso all'avvalimento, tale documento dovrà essere sottoscritto anche da parte del legale rappresentante dell'Impresa Ausiliaria o da un suo procuratore munito dei necessari poteri.

L'impegno di riservatezza dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.

Nel caso di raggruppamento tale impegno dovrà essere compilato e sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti o dai procuratori muniti dei necessari poteri di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

5. INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione e dei suoi allegati, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che non siano incorsi in alcuna causa di esclusione espressamente prevista, riceveranno una lettera di richiesta di offerta vincolante per il/i lotto/i a cui sono stati ammessi a partecipare, contenente, fra l'altro, le istruzioni e le indicazioni per la presentazione dell'offerta vincolante. Nel caso di ATI o Consorzio, la suddetta lettera di richiesta di offerta vincolante sarà inviata al comune referente indicato in sede di domanda di partecipazione.

Insieme alla lettera di richiesta di offerta vincolante sarà trasmesso lo schema di convenzione che disciplinerà il rapporto tra la Concessionaria e l'affidatario, nonché i relativi allegati, e la documentazione tecnica/progettuale relativa al/i lotto/i per il/i quale/i è stata presentata domanda di partecipazione. Con la suddetta lettera di richiesta di offerta vincolante sarà, inoltre, indicata la misura e la modalità di presentazione della cauzione provvisoria che dovrà essere prestata dai soggetti che intendano presentare un'offerta vincolante, a garanzia della serietà di quest'ultima.

A seguito del ricevimento della lettera di richiesta di offerta vincolante, i soggetti ammessi dovranno, a **pena di esclusione**, effettuare un **sopralluogo** dell'area che costituirà condizione essenziale per la presentazione dell'offerta vincolante.

Apposita commissione valuterà le offerte pervenute nel rispetto dei principi di cui all'art. 11, comma 5-ter, L. 498/92 ed individuerà l'affidatario dei servizi.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In tali casi, la Concessionaria assegnerà al concorrente un termine, comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, perché tali elementi e dichiarazioni necessari siano resi, integrati o regolarizzati, indicandone il contenuto ed i soggetti tenuti all'adempimento. Soltanto ove tale termine decorra inutilmente, la Concessionaria **escluderà il concorrente** dalla procedura selettiva.

7. CHIARIMENTI

Per ogni richiesta di chiarimento relativa alla presente Sollecitazione, le imprese interessate potranno rivolgersi alla Concessionaria mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della Concessionaria gare.dileg.ativa@legalmail.it entro le ore **14:00** del giorno **13 ottobre 2017**.

Le risposte alle richieste di chiarimento di carattere generale saranno pubblicate non oltre il **18 ottobre 2017**, in forma anonima, sul sito internet della Concessionaria.

Le risposte e le eventuali comunicazioni pubblicate sul sito suddetto, che costituiscano integrazione e/o

modificazione della *lex specialis* che regola la procedura competitiva, saranno vincolanti per tutti i soggetti interessati.

È richiesto ai partecipanti alla procedura di consultare quotidianamente il sito internet della Concessionaria.

8. OBBLIGHI E FACOLTÀ DELLA CONCESSIONARIA

Il presente documento non vincola la Concessionaria né all'espletamento della procedura, né alla diramazione degli inviti, né al successivo affidamento. La Concessionaria si riserva espressamente la possibilità di annullare, modificare, sospendere, o interrompere la procedura qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare, nei confronti della Concessionaria, alcuna pretesa di qualsiasi genere e natura.

La pubblicazione della Sollecitazione, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le successive fasi della procedura competitiva non comportano per la Concessionaria alcun obbligo nei confronti delle imprese interessate, né, per queste ultime, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Concessionaria. In particolare, l'aggiudicazione - subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all'espletamento della prestazione - non dà diritto alla formalizzazione del contratto o a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei partecipanti e/o dell'affidatario.

Qualora, nella procedura competitiva, venga presentata una sola offerta valida, la Concessionaria si riserva di procedere comunque all'affidamento sempre che l'offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea e conveniente.

In caso di mancato affidamento o mancata stipulazione della Convenzione, fallimento dell'affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, o ancora, in caso di rifiuto dell'affidatario di addvenire alla stipula, o di obiettiva sua impossibilità, ovvero, in caso di annullamento o di revoca dell'affidamento, o in qualunque altro caso di cessazione del contratto, la Concessionaria si riserva la facoltà di affidare il servizio interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura competitiva, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dal miglior offerente che abbia presentato un'offerta valida ed efficace dopo l'affidatario.

In caso di procedura per la quale non siano pervenute offerte ovvero non siano pervenute offerte valide, la Concessionaria si riserva di dare seguito ad una successiva fase di negoziazione coinvolgendo anche i soggetti che avevano presentato iniziale domanda di partecipazione.

Si fa, altresì, presente che qualsiasi costo o spesa sostenuta dai concorrenti durante l'intera procedura competitiva resterà in ogni caso a carico dei concorrenti stessi.

Si rinvia, per tutto quanto non espressamente qui descritto, alla lettera di richiesta di offerta vincolante e ai documenti a base della procedura competitiva.

Il presente annuncio costituisce semplice sollecitazione a presentare domanda di partecipazione e non un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né una sollecitazione all'investimento ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58/98.

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alla procedure competitive od altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività di gestione delle domande di partecipazione e delle fasi successive delle procedure competitive saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli interessati.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e in via cartacea.

I dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, anche in assenza del previo consenso dell'interessato, solo nei casi in cui la comunicazione o la diffusione siano necessarie per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere a specifiche richieste dell'interessato. Inoltre, i dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, anche in assenza del previo consenso dell'interessato, se tali informazioni provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque oppure nel caso in cui i dati riguardano lo svolgimento di attività economiche, nei limiti del rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

Il trattamento di dati sensibili o giudiziari eventualmente implicati dalle procedure e/o dalla gestione delle domande di partecipazione avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Codice della Privacy e dalle Autorizzazioni Generali applicabili rilasciate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati presso la sede del Titolare per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. Tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le procedure competitive saranno regolate dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia inerente le procedure e gli atti sopra richiamati sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il testo della Sollecitazione è reso disponibile ai soggetti interessati soltanto in lingua italiana e prevale su qualunque altro testo, ovunque pubblicato, anche se in lingua straniera.

Torino, lì 31/08/2017 (data di pubblicazione dell'avviso sul sito www.ativa.it)

Amministratore Delegato
(dott. ing. Luigi Cresta)

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'